
	<p align="center">ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA DI PIAVE Via Guaiane – 30020 NOVENTA DI PIAVE (Venezia) Tel. 0421/307516 - Fax 0421/307814 - Cod. Min. VEIC817005 - Cod. fisc. 93000020276 Sito Web: www.icnoventadipiave.edu.it E-mail: veic817005@istruzione.it P.E.C: veic817005@pec.istruzione.it</p>	
--	--	---

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO dell'IC NOVENTA di PIAVE

Visto il D. Lgs. 165/2001;
Visto il D. Lgs. 297/1994, art. 10;
Visto il DPR 279/1999, artt. 3, 4, e 8;
Visto il vigente CCNL Comparto Scuola
Visti gli artt. 2047 e 2048 c.c., disciplinanti la responsabilità connessa alla vigilanza sui minori;
Visto l'art. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017;
Considerata la necessità di procedere all'adozione di una regolamentazione interna di dettaglio in materia di disciplina dell'uscita da scuola degli alunni

CON DELIBERA n. 141/r del 25 giugno 2019

ADOTTA

Il seguente **REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL'USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA** che stabilisce le norme di comportamento relative alle modalità di uscita degli alunni dai plessi dell'Istituto Comprensivo NOVENTA di PIAVE

TITOLO 1

REGIME ORDINARIO SENZA AUTORIZZAZIONE

Art. 1 – Scuola dell'Infanzia

Per tutti gli alunni della scuola dell'infanzia "Beata Vergine del Rosario" di Noventa di Piave **vige il regime ordinario senza autorizzazione** per cui permangono gli obblighi di vigilanza/sorveglianza ed i minori al termine delle attività didattiche -curricolari o extracurricolari- per poter uscire dai locali scolastici **dovranno essere prelevati dai genitori o da persone adulte appositamente delegate.**

Art. 2 – Classi I, II, III e IV della Scuola Primaria

Per tutti gli alunni frequentanti le classi I, II, III e IV della scuola primaria "G. Noventa" di Noventa di Piave **vige il regime ordinario senza autorizzazione** per cui permangono gli obblighi di vigilanza/sorveglianza ed i minori al termine delle attività didattiche -curricolari o extracurricolari- per poter uscire dai locali scolastici **dovranno essere prelevati dai genitori o da persone adulte appositamente delegate.**

Art. 3 – Uscite anticipate

Durante l'ordinario orario scolastico, **per le singole e personali uscite anticipate degli alunni frequentanti le sezioni della scuola dell'infanzia o le classi delle scuole primaria e secondaria di I grado**, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia prima del termine delle lezioni pomeridiane, **è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un adulto allo scopo e nominativamente delegato.** Pertanto, **tutti gli alunni dell'IC NOVENTA di PIAVE**, qualsiasi sia l'età, la classe e la condizione possono essere prelevati da scuola **anticipatamente** solo ed **esclusivamente da un genitore o da adulto delegato.**

TITOLO 2

REGIME CON AUTORIZZAZIONE ALL'USCITA AUTONOMA

Art. 4 – Classi/alunni autorizzabili

A partire dalla classe 5^a (quinta) della scuola primaria -e/o dall'età anagrafica corrispondente- e per tutte le classi della scuola secondaria di I grado, compilando gli appositi moduli, il cui fac-simile è allegato al presente **Regolamento**, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono autorizzare l'Istituto a consentire l'uscita in autonomia da scuola dei propri figli.

Art. 5 – Eccezioni

Il Dirigente scolastico, in tal caso, prende atto di tale autorizzazione, ma, sentiti i docenti, può opporre motivato diniego alla presa d'atto, in caso di manifesta e macroscopica irragionevolezza dell'autorizzazione presentata dai genitori.

Art. 6 – Responsabilità

- L'autorizzazione di cui sopra esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza/sorveglianza.
- La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, di un mezzo di locomozione proprio, compatibile con l'età minima prevista per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza/sorveglianza nella salita e nell'utilizzo del mezzo di locomozione stesso.
- La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza/sorveglianza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Art. 7 – Formulazione dell'Autorizzazione

Nel caso in cui un genitore intenda autorizzare l'Istituto a consentire la sola fruizione in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, tale scelta dovrà essere espressamente formulata con apposita dichiarazione sottoscritta. In tale caso, fermo restando quanto disposto dal precedente Art. 6 in relazione alla fruizione in autonomia del servizio di trasporto pubblico come anche del servizio di trasporto scolastico, l'uscita in autonomia da scuola del minore, fino all'arrivo alla fermata autorizzata, è disciplinata dagli artt. da 2 a 6 del presente **Regolamento**.

Art. 8 – Recapiti

I familiari sono tenuti a fornire uno o più numeri telefonici ove sia sempre possibile contattarli in caso di necessità.

Art. 9 – Applicazione

Il presente **Regolamento** si applica anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali...) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola ed anche per il periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d'istruzione. Sarà cura dell'Istituto Comprensivo NOVENTA di PIAVE fornire preventiva informativa ai genitori circa le predette variazioni di orario e delle predette attività curricolari o extracurricolari e dei relativi orari.

Art. 10 – Mancata Autorizzazione

In assenza di rilascio della predetta autorizzazione da parte delle famiglie, contrariamente a quanto accaduto finora, gli alunni di scuola secondaria di I grado "G. Mazzini", in quanto minori di anni 14, non potranno essere dimessi dai locali scolastici se non prelevati dal genitore/esercente la patria potestà o da adulto suo delegato.